

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 18662 del 27/10/2020 BOLOGNA

Proposta: DPG/2020/19093 del 27/10/2020

Struttura proponente: SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Oggetto: INDIVIDUAZIONE IN VIA PROVVISORIA DELL'AREA DI TUTELA BIOLOGICA (A.T.B.) "PORTO CANALE DI PORTO GARIBALDI E FOCE CANALE LOGONOVO". RICOGNIZIONE DELLE ZONE DI TUTELA BIOLOGICA (Z.T.B.) E DELLE AREE DI TUTELA BIOLOGICA (A.T.B.) PRESENTI NELLE ACQUE ANTISTANTI LE COSTE DELL'EMILIA-ROMAGNA.

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA

Firmatario: VITTORIO ELIO MANDUCA in qualità di Responsabile di servizio

Responsabile del procedimento: Vittorio Elio Manduca

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamato il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ed in particolare l'art. 105, comma 2, lett. 1) che conferisce alle regioni le funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia;

Vista la legge regionale 31 maggio 2002, n. 9, così come modificata da ultimo con la L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, recante "*Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale*", ed in particolare:

- l'art. 1 "Finalità e principi generali" che prevede:
 - al comma 3°, che "l'attività della Regione sia, in particolare, finalizzata allo sviluppo delle attività compatibili con la tutela e la conservazione dell'ambiente, nonché allo sviluppo delle attività di pesca, acquacoltura e delle attività ad esse correlate in quanto compatibili con la conservazione e l'incremento delle risorse alieutiche"
 - al comma 4°, che "l'utilizzazione delle aree demaniali marittime debba garantire la conservazione e la valorizzazione dell'integrità fisica e patrimoniale del bene pubblico oggetto dell'uso e debba pertanto essere esercitata in coerenza con criteri ed interventi finalizzati al ripristino dei litorali nelle singole unità fisiografiche";
- l'art. 2 "Funzioni della Regione", che prevede:
 - al comma 1°, che per le finalità di cui all'art. 1 spettano alla Regioni, tra l'altro, le funzioni di cui previste alla lett. c), "autorizzazione alla pesca del novellame selvatico in mare ed in aree del demanio marittimo secondo quanto previsto dal decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 7 agosto 1996", alla lett. d), "individuazione delle aree di tutela biologica per l'incremento delle risorse alieutiche e l'esercizio delle relative funzioni amministrative, compresa la disciplina delle modalità di utilizzo" ed alla

lett. d bis), " controllo delle risorse alieutiche nelle aree e zone di tutela biologica";

- l'art. 3 "Funzioni dei Comuni", che prevede:
 - al comma 1°, che la Regione esercita le funzioni amministrative relative al rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni delle aree del demanio marittimo e di zone di mare territoriale per le attività di pesca, acquacoltura ed attività produttive correlate alla tutela delle risorse alieutiche, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettere c) e d);
- l'art. 7-bis "Controlli per lo sviluppo delle risorse alieutiche nelle aree e zone di tutela biologica", che prevede:
 - al comma 1°, che la Regione, al fine di preservare e incrementare le risorse alieutiche nelle aree e zone di tutela biologica individuate o individuabili con proprio provvedimento, possa predisporre un'attività volta al monitoraggio quali/quantitativo del contesto ambientale e della risorsa alieutica;
 - al 2° comma, che la Regione possa stipulare contratti di servizio o conferire incarichi di studi, ricerche o consulenza a soggetti pubblici o privati individuati in base alla specifica qualificata competenza.

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 2360 del 22 novembre 2019 recante *"Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L.R. 31/05/2002 n. 9"*, in particolare, l'art. 3 del Capo I che, tra l'altro, prevede che l'azione amministrativa della Regione Emilia-Romagna, in materia di uso delle aree del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale per le attività di pesca, acquacoltura ed attività produttive correlate, debba perseguire le seguenti finalità:

- a) garantire la conservazione e la tutela degli ecosistemi locali costieri di foce e marini, con particolare riferimento al rapporto fra le qualità dell'habitat e le condizioni di vita degli organismi acquatici, in quanto elementi più sensibili di tali ambienti;

- b) armonizzare le azioni sul territorio per lo sviluppo delle attività di pesca, acquacoltura e delle attività connesse ed accessorie in relazione ad un uso sostenibile delle risorse, alla valorizzazione ed alla tutela della biodiversità ambientale;
- c) promuovere ed incentivare la riqualificazione ambientale e, più in particolare, la riqualificazione delle aree costiere salmastre, lagunari, delle foci dei fiumi, del mare, anche attraverso piani di recupero collegati a progetti pilota con il sostegno della ricerca e della sperimentazione associate alla sostenibilità produttiva;
- d) sviluppare il comparto ittico in tutti i segmenti economici di cui si compone, privilegiando la promozione di progetti di rinaturalizzazione degli habitat costieri e di sviluppo delle risorse alieutiche, tramite la realizzazione d'aree di tutela riservate alla pesca ed alla riproduzione degli organismi acquatici;
- e) promuovere e valorizzare, in ottemperanza alla L.R. 7 novembre 2012, n. 11, le attività collegate alla pesca ricreativa e a quella sportiva in relazione ad un uso sostenibile delle risorse naturali, riconducendo gli impianti già esistenti e quelli di futura realizzazione al contesto paesaggistico e ambientale in cui si collocano;
- f) promuovere azioni di recupero e di riequilibrio indirizzate ad una strategia complessiva di tutela mediante la disciplina delle attività di prelievo e, soprattutto, il controllo della riproduzione e delle fasi più delicate della crescita delle forme giovanili, per garantire un adeguato rinnovamento degli organismi acquatici aventi valore commerciale;
- g) individuare e valorizzare le aree di riproduzione spontanea, di crescita larvale e post larvale e disciplinare le relative operazioni di pesca e utilizzo degli stocks ittici;
- h) sviluppare e valorizzare le aree di riproduzione spontanea, di crescita larvale e post larvale in mare, nelle lagune e nelle aree costiere;
- i) attivare la ricerca scientifica, la sperimentazione ed ogni studio, anche applicato, al fine di ottenere ogni utile indicazione per la definizione di periodi di pesca omogenei lungo la fascia costiera e nel mare, che consentano al tempo stesso di garantire la tutela delle

forme giovanili lungo le direttrici di migrazione nelle fasi di maggiore vulnerabilità nonché l'individuazione delle aree di riproduzione e di prima crescita larvale e post larvale, di sosta e di sverno da destinare a zone di tutela;

Richiamato inoltre, l'art. 4 del Capo II della citata D.G.R. 2360/2019 nel quale è previsto che Il Servizio "Attività faunistico-venatorie e pesca" eserciti, in materia di gestione dei beni del demanio marittimo e del mare territoriale, le seguenti funzioni amministrative, in particolare:

- l'adozione dei provvedimenti di rilascio, rinnovo, modifica, proroga, sospensione, revoca o decadenza delle concessioni demaniali marittime, finalizzati:
 - a) alla pesca del novellame a scopo scientifico e/o di ripopolamento di aree produttive;
 - b) alla realizzazione di aree di tutela e di valorizzazione ambientale per l'incremento delle risorse alieutiche;
- l'adozione, in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 3, della L.R. n. 9/2002, di appositi provvedimenti aventi ad oggetto:
 - a) la disciplina delle modalità di utilizzo delle aree di tutela biologica (A.T.B.) per l'incremento delle risorse alieutiche e l'esercizio delle relative funzioni amministrative secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. d) della L.R. n. 9/2002;
 - b) la disciplina delle modalità di utilizzo delle aree naturali di crescita larvale dei molluschi bivalvi;

Richiamato infine, il Codice della navigazione, approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, ed il relativo Regolamento di esecuzione, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Preso atto che attualmente sono già state individuate e delimitate in ambito regionale, n. 12 zone o aree di tutela biologica antistanti le coste emiliano-romagnole, che danno vita ad un complesso sistema di tutela marina regionale, come di seguito elencato:

- Zone di tutela biologica istituite dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ai sensi di

quanto disposto dall'art.98 del D.P.R. n. 1639 del 02/10/1968, ed in particolare:

a) **Zona di tutela biologica "Paguro" IT4070026 - SIC - Relitto della piattaforma Paguro**, istituita con Decreto MiPAAF del 21/07/1995 e ss.mm.;

b) **Zona di tutela biologica "Fuori Ravenna"** istituita con Decreto MiPAAF del 16/03/2004 ss.mm.;

- Aree di tutela biologica individuate dalla Regione Emilia-Romagna:

A. Aree di Tutela Biologica attrezzate con barriere artificiali per il ripopolamento di molluschi e specie ittiche:

1. **A.T.B. c.d. "Bevano"** individuata, nell'ambito d progetto internazionale per la posa con barriere artificiali per il ripopolamento di molluschi e specie ittiche varie;

2. **A.T.B. c.d. "Fuori Riccione - Misano Adriatico"**, individuata con determinazione regionale del Responsabile pro-tempore n. 7495 del 08/06/2007;

B. Aree di Tutela Biologica particolarmente vocate per lo sviluppo larvale e post-larvale di *Tapes* spp., poste all'interno o prospicienti la Sacca di Goro, individuate con determinazione regionale del Responsabile pro-tempore n. 8237 del 29/07/2010 in sostituzione della determinazione n. 17358 del 04/12/2006:

1. **A.T.B. c.d. "Bassunsin sotto o Scanno sotto"**;

2. **A.T.B. c.d. "Bassunsin sopra o Scanno sopra"**;

3. **A.T.B. c.d. "Spiaggina"**;

4. **A.T.B. c.d. "Gavon della Valazza"**;

5. **A.T.B. c.d. "Goara"**;

6. **A.T.B. c.d. "Pianasso"**;

C. Aree di tutela biologica particolarmente vocate per lo sviluppo larvale e post-larvale di *Tapes* spp e *Chamelea gallina*, Zone demaniali marine antistanti la costa di lido di volano e lido delle nazioni:

1. **A.T.B. c.d. "Volano-Bocaura"** individuata con determinazione regionale del Responsabile pro-tempore n. 7329 del 31/05/2012;
2. **A.T.B. c.d. "Nazioni"**, individuata con determinazione del Responsabile pro-tempore n. 12054 del 27/09/2013;

Preso atto della Relazione tecnica "*Considerazioni riguardo alla nursery all'interno dell'area del Porto Canale di Porto Garibaldi*" del 06/07/2020 e della Relazione tecnica "*Considerazioni riguardo alla nursery all'interno dell'area terminale del Canale Logonovo del Lido degli Estensi di Comacchio*" del 12/07/2020 redatte entrambe dal biologo dott. Gianluca Bonazza iscritto al n. 051294 dell'Ordine Nazionale dei Biologi e pervenute tramite pec in data 29/07/2020 (Prot. 29/07/2020.0527715 e Prot. 29/07/2020.0528525);

Considerato che nelle Relazioni sopra citate sono esposti gli esiti dei campionamenti e delle analisi effettuati nelle acque del Porto Canale di Porto Garibaldi e del tratto terminale del Canale Logonovo del Lido degli Estensi di Comacchio da cui sembra emergere che **in** tali aree siano presenti popolamenti selvatici di vongole veraci quantitativamente sfruttabili e che pertanto l'area presenta le caratteristiche tipiche di "nursery" pertanto particolarmente adatte alla riproduzione e crescita spontanea dei molluschi bivalvi, in particolare delle specie *Tapes* spp.;

Considerato che:

- nel sistema di allevamento di *Tapes* spp, il reclutamento del novellame di origine locale rappresenta fondamentale per il processo produttivo;
- il novellame di *Tapes* spp e di *Chamelea gallina* si riproduce e si insedia in particolari siti, le c.d. "aree nursery", nei quali, a seguito di interventi controllati di bonifica dei fondali e di prelievi programmati del prodotto in eccesso, è possibile incrementarne la disponibilità a favore di tutte le imprese titolari di allevamenti nell'area o nel caso della *Chamelea gallina* delle imprese facenti parte del Consorzio Gestione Molluschi o comunque autorizzate alla pesca con draga idraulica dei molluschi di specie diverse dalla *Tapes* spp;
- l'individuazione di tali aree quali Aree di Tutela Biologica, in applicazione dell'art. 2 lett. d) della L.R. 9/2012, appare lo strumento più idoneo al fine di

mantenere condizioni ottimali allo sviluppo della specie, la loro tutela e gestione pianificata quali "schiuditoi" controllati in ambiente naturale, per il reperimento di novellame da trasferire negli allevamenti;

Considerato, altresì, che le continue crisi anossiche che interessano numerosi allevamenti, con gravissime conseguenze economiche sulle produzioni, rendono ancor più sentita l'esigenza di individuare ulteriori aree adatte alla riproduzione, all'insediamento ed allo sviluppo delle larve di *Tapes* spp., finalizzate al ripopolamento degli allevamenti;

Tenuto conto che le aree individuate sono delimitate all'interno delle rette congiungenti i punti di vertice più esterni, individuati dalle coordinate geografiche riportate nell'allegato 1), parte sostanziale ed integrante al presente atto, e rappresentate nella cartografia di cui all'allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visti:

- il Nulla Osta del Parco del Delta del Po, acquisito agli atti dello Servizio con protocollo n. 0646700 del 08/10/2020;
- il parere dell'Ufficio Circondariale marittimo di Porto Garibaldi, acquisito agli atti dello scrivente Servizio con protocollo n. 0628832 del 30/09/2020, nel quale viene precisato quanto segue:
 - *"l'istituenda ATB non dovrà creare limitazioni alla tipologia di unità che possono transitare in sicurezza nel canale, né agli interventi necessari per garantire la funzionalità del porto;*
 - *si suggerisce l'istituzione dell'ATB in questione in via sperimentale per un periodo di tempo ridotto in previsione delle difficoltà di coesistenza dei vari interessi contrastanti sull'area in questione";*

Considerato, inoltre, che la proposta di individuazione della "A.T.B. Porto Canale di Porto Garibaldi", è stata illustrata alle associazioni cooperative, imprenditoriali del settore, e che è stata approvata dalla "Consulta Ittica Regionale" nel corso della riunione in modalità streaming dell'08 ottobre 2020;

Ritenuto quindi opportuno procedere con il presente provvedimento:

- c) all'individuazione di un'ulteriore "Area di Tutela Biologica per l'incremento delle risorse alieutiche ed, in particolare, per la crescita spontanea di molluschi bivalvi delle specie *Tapes spp.*", a norma dell'art. 2, comma 1°, lett. d) della L.R. 9/02, individuata nel tratto finale del Porto Canale di Porto Garibaldi e nella foce del Canale Logonovo, in via provvisoria, come da planimetria parte integrante e sostanziale del presente atto;
- d) alla ricognizione di tutte le Aree di Tutela Biologica individuate nelle acque antistanti le coste della Regione Emilia-Romagna che danno vita ad un complesso sistema di tutela marina, come da planimetria parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto, infine, opportuno rinviare la disciplina delle modalità di gestione e utilizzo dell'"A.T.B. Porto Canale di Porto Garibaldi", con particolare riferimento alle operazioni di bonifica dei fondali, di raccolta dei quantitativi giudicati biologicamente in eccesso di macroalghe, di prodotto adulto e di novellame, a successivi atti, da adottarsi a seguito di comprovate esigenze scientifiche di intervento e sentite la Capitaneria di porto competente, l'ente competente per la gestione delle aree SIC/ZPS, rientranti nella zona individuata, e le associazioni cooperative, imprenditoriali e sindacali del settore maggiormente rappresentative a livello regionale;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020 "Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022" ed in particolare l'allegato D "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022";

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella

Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Viste, inoltre, le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile;
- n. 468 del 10 aprile 2017 recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 733 del 25 giugno 2020 "Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi dei direttori generali e dei direttori di agenzia e istituto in scadenza il 30/06/2020 per consentire una valutazione d'impatto sull'organizzazione regionale del programma di mandato alla luce degli effetti dell'emergenza COVID-19. Approvazione";

Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. Di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2. Di individuare, in via provvisoria, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, L.R. 9/2002 lett. d), quale ulteriore "Aree di Tutela Biologica" per l'incremento delle risorse alieutiche ed, in particolare, per la crescita spontanea di molluschi bivalvi delle specie *Tapes spp.*, le aree marine di demanio marittimo corrispondenti al tratto finale del **"Porto Canale di Porto Garibaldi e foce del Canale**

Logonovo", delimitate all'interno delle rette congiungenti i punti di vertice più esterni, individuati dalle coordinate geografiche riportate nell'allegato 1), parte sostanziale ed integrante al presente atto, e rappresentate nella cartografia di cui all'allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. Di stabilire che l'individuazione dell'A.T.B. del Porto Canale di Porto Garibaldi e della foce del Canale Logonovo è in via provvisoria e al termine della sperimentazione biennale, alla luce dei risultati ottenuti sarà possibile procedere alla definitiva classificazione quale Area di Tutela Biologica;

4. Di procedere ad una ricognizione delle Zone e delle Aree di Tutela Biologica presenti nelle acque antistanti le coste dell'Emilia-Romagna così come individuate negli allegati parte integrante e sostanziale del presente atto e come di seguito indicato:

- Zone di tutela biologica istituite dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ai sensi di quanto disposto dall'art.98 del D.P.R. n. 1639 del 02/10/1968, ed in particolare:
 - a) **Zona di tutela biologica "Paguro" IT4070026 - SIC - Relitto della piattaforma Paguro**, istituita con Decreto MiPAAF del 21/07/1995 e ss.mm.;
 - b) **Zona di tutela biologica "Fuori Ravenna" istituita con Decreto MiPAAF del 16/03/2004 ss.mm.;**
- Aree di tutela biologica individuate dalla Regione Emilia-Romagna:
 - A. Aree di Tutela Biologica attrezzate con barriere artificiali per il ripopolamento di molluschi e specie ittiche:
 - 1) **A.T.B. c.d. "Bevano"** individuata nell'ambito d progetto internazionale per la posa con barriere artificiali per il ripopolamento di molluschi e specie ittiche varie;
 - 2) **A.T.B. c.d. "Fuori Riccione - Misano Adriatico"** individuata con determinazione regionale del Responsabile pro-tempore n. 7495 del 08/06/2007;
 - B. Aree di Tutela Biologica particolarmente vocate per lo sviluppo larvale e post-larvale di *Tapes* spp., poste all'interno o prospicienti la Sacca di Goro,

individuare con determinazione regionale del Responsabile pro-tempore n. 8237 del 29/07/2010:

- 1) **A.T.B. c.d. "Bassunsin sotto o Scanno sotto";**
- 2) **A.T.B. c.d. "Bassunsin sopra o Scanno sopra";**
- 3) **A.T.B. c.d. "Spiaggina";**
- 4) **A.T.B. c.d. "Gavon della Valazza";**
- 5) **A.T.B. c.d. "Goara";**
- 6) **A.T.B. c.d. "Pianasso";**

C. Aree di tutela biologica particolarmente vocate per lo sviluppo larvale e post-larvale di *Tapes* spp e *Chamelea gallina*, Zone demaniali marine antistanti la costa di lido di Volano e lido delle Nazioni:

- 1) **A.T.B. c.d. "Volano-Bocaura"** individuata con determinazione regionale del Responsabile pro-tempore n. 7329 del 31/05/2012;
- 2) **A.T.B. c.d. "Nazioni"**, individuata con determinazione del Responsabile pro-tempore n. 12054 del 27/09/2013;

5. Di escludere che su tali aree la Regione Emilia-Romagna possa rilasciare concessioni demaniali marittime per attività di pesca, acquacoltura o attività ad esse correlate o per ogni altra attività che possa mettere comunque a rischio l'equilibrio ambientale ed ecologico di riproduzione, insediamento e sviluppo delle forme giovanili di *Tapes* spp. e *Chamelea gallina*, salvo diversa valutazione e decisione della Regione Emilia-Romagna;

6. Di vietare l'ormeggio, l'ancoraggio, la navigazione nonché la pesca o la raccolta di organismi alieutici in tali aree, salvo atto specifico rilasciato dal Servizio regionale competente;

7. Di stabilire che il divieto alla navigazione non è applicabile all'A.T.B. "Porto Canale di Porto Garibaldi";

8. Di prevedere che, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, la raccolta per il trasferimento in impianti di molluschicoltura o la pesca di molluschi, in tale area, debba essere autorizzata dal competente Servizio regionale, ed in particolare la raccolta del novellame debba essere autorizzata a norma di quanto previsto dal art.2 lettera c) della L.R. 9/2002;

9. Di rinviare la disciplina delle modalità di

gestione e utilizzo di tali aree, con particolare riferimento alle operazioni di bonifica dei fondali, di raccolta dei quantitativi giudicati biologicamente in eccesso di macroalghe, di prodotto adulto e di novellame di *Tapes spp* o *Chamelea gallina*, a successivi atti, da adottarsi, a seguito di una relazione tecnico scientifica predisposta da un istituto iscritto all'Anagrafe nazionale della ricerca e a seguito della consultazione congiunta, da parte della Regione, delle imprese di acquacoltura interessate al prelievo;

10. Di prescrivere che i trasgressori al presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca reato, siano perseguiti ai sensi della normativa in materia nella vigente formulazione, anche sotto gli aspetti sanzionatori dalle Autorità a ciò preposte;

11. Di far obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente provvedimento ed in particolare;

12. Di trasmettere alle Autorità marittime competenti il presente atto per l'annotazione nelle carte nautiche;

13. Di stabilire che il presente provvedimento sia immediatamente esecutivo per ragioni di ordine pubblico e per evitare il depauperamento dell'area per attività di pesca incontrollata;

14. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;

15. Di disporre, infine, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (B.U.R.E.R.T.), dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche attraverso il portale ER Agricoltura, caccia e pesca.

Vittorio Elio Manduca

A.T.B. c.d. "Porto Canale di Porto Garibaldi" e Canale Logonovo

Coordinate Geografiche

Coordinate Cartografiche

ETRS89-ETRF2000			ETRS89-ETRF2000 / UTM zona33N	
	Longitudine	Latitudine	Est	Nord
1	12,227821	44,675678	280279,739000	4950662,087000
2	12,228019	44,675288	280293,906000	4950618,256000
3	12,230198	44,675965	280469,229000	4950687,544000
4	12,234334	44,675679	280795,966000	4950644,597000
5	12,237206	44,675130	281021,538000	4950575,971000
6	12,239935	44,675069	281237,591000	4950561,802000
7	12,245103	44,675819	281649,997000	4950631,309000
8	12,245046	44,675950	281646,013000	4950645,920000
9	12,245337	44,676008	281669,256000	4950651,675000
10	12,245429	44,675885	281676,118000	4950637,729000
11	12,246389	44,676111	281772,746000	4950672,388000
12	12,246667	44,678611	281797,672000	4950942,224000
13	12,252896	44,679806	282282,652000	4951053,271000
14	12,254052	44,676786	282362,932000	4950714,677000
15	12,240519	44,674545	281281,871000	4950502,048000
16	12,240749	44,673666	281296,786000	4950403,817000
17	12,239950	44,673584	281233,168000	4950396,798000
18	12,239628	44,674707	281211,912000	4950522,399000
19	12,235987	44,674643	280923,029000	4950525,058000
20	12,235118	44,673822	280851,084000	4950436,291000
21	12,234800	44,673922	280826,291000	4950448,245000
22	12,235148	44,674541	280856,176000	4950515,982000
23	12,234627	44,674859	280816,110000	4950552,729000
24	12,233885	44,674486	280755,897000	4950513,326000
25	12,232696	44,674834	280662,923000	4950555,165000
26	12,232140	44,675366	280620,865000	4950615,819000
27	12,229749	44,675171	280430,600000	4950600,547000
28	12,244805	44,660185	281567,629000	4948895,418000
29	12,244838	44,659609	281568,126000	4948831,333000
30	12,249009	44,660312	281901,395000	4948898,183000
31	12,253391	44,660608	282249,939000	4948919,394000
32	12,253316	44,663826	282256,087000	4949277,070000
33	12,251488	44,663791	282111,034000	4949278,042000
34	12,249998	44,661304	281983,523000	4949005,765000
35	12,247794	44,660671	281806,429000	4948941,350000
36	12,245005	44,660119	281583,290000	4948887,504000
37	12,245151	44,659732	281593,363000	4948844,172000

Z.T.B. PAGURO**Coordinate Geografiche****Coordinate Cartografiche**

ETRS89-ETRF2000			ETRS89-ETRF2000 / UTM zona33N	
	Longitudine	Latitudine	Est	Nord
1	12,576944	44,389167	307006,664	4917953,754
2	12,585000	44,390556	307652,840	4918089,068
3	12,588333	44,381667	307889,245	4917093,884
4	12,580278	44,380556	307243,892	4916989,4

ZTB (Zona di tutela biologica) "Fuori Ravenna"**Coordinate Geografiche****Coordinate Cartografiche**

ETRS89-ETRF2000			ETRS89-ETRF2000 / UTM zona33N	
	Longitudine	Latitudine	Est	Nord
1	12,3363	44,555533	288441,657	4937029,243
2	12,474387	44,555512	299408,925	4936678,140
3	12,475008	44,38346	298867,912	4917565,269
4	12,393533	44,38355	292378,114	4917778,686

A.T.B. c.d. "Bevano"**Coordinate Geografiche****Coordinate Cartografiche**

ETRS89-ETRF2000			ETRS89-ETRF2000 / UTM zona33N	
	Longitudine	Latitudine	Est	Nord
1	12,44655	44,37945	296587,093	4917190,164
2	12,451567	44,37945	296986,736	4917177,711
3	12,451567	44,37585	296974,289	4916777,832
4	12,44655	44,37585	296574,620	4916790,284

A.T.B. c.d. "Fuori Riccione-Misano"**Coordinate Geografiche****Coordinate Cartografiche**

ETRS89-ETRF2000			ETRS89-ETRF2000 / UTM zona33N	
	Longitudine	Latitudine	Est	Nord
1	12,707962	44,023255	316307,909	4877009,793
2	12,709858	44,024423	316463,524	4877135,335
3	12,713098	44,021687	316714,753	4876824,158
4	12,711202	44,020517	316559,131	4876698,425

A.T.B. c.d. “Bassunsin o Scanno di sopra”

Coordinate Geografiche

Coordinate Cartografiche

ETRS89-ETRF2000			ETRS89-ETRF2000 / UTM zona33N	
	Longitudine	Latitudine	Est	Nord
1	12,31347129	44,79823139	287517,969	4964048,195
2	12,31674192	44,79746321	287773,832	4963954,315
3	12,31996653	44,79722011	288027,986	4963918,894
4	12,33107828	44,79529893	288899,844	4963676,554
5	12,33368854	44,79466616	289103,999	4963599,485
6	12,35634746	44,78854715	290874,14	4962861,203
7	12,36634919	44,78473188	291651,597	4962411,699
8	12,31829662	44,7858482	287854,221	4962660,011
9	12,31642408	44,78429583	287700,392	4962492,457
10	12,30505936	44,78736097	286812,606	4962862,694

A.T.B. c.d. “Spiaggina”

Coordinate Geografiche

Coordinate Cartografiche

ETRS89-ETRF2000			ETRS89-ETRF2000 / UTM zona33N	
	Longitudine	Latitudine	Est	Nord
1	12,30141319	44,8418746	286725,342	4968927,892
2	12,30160508	44,84053191	286735,55	4968778,235
3	12,29745356	44,84023142	286406,327	4968755,768
4	12,29330211	44,83993069	286077,105	4968733,291
5	12,29311216	44,84125748	286067,006	4968881,178
6	12,29575153	44,84168339	286277,18	4968921,539
7	12,29650802	44,84162415	286336,748	4968912,967

A.T.B. c.d. “Gavon della Valazza”

Coordinate Geografiche

Coordinate Cartografiche

ETRS89-ETRF2000			ETRS89-ETRF2000 / UTM zona33N	
	Longitudine	Latitudine	Est	Nord
1	12,31386983	44,84329797	287715,05	4969053,362
2	12,312659	44,84165414	287613,314	4968873,924
3	12,31026245	44,84119029	287422,201	4968828,669
4	12,30809761	44,84215233	287254,65	4968941,207
5	12,30854885	44,84224284	287290,646	4968950,079
6	12,31026077	44,84302527	287428,821	4969032,512
7	12,31070776	44,84345277	287465,72	4969078,831
8	12,3121949	44,84351608	287583,482	4969081,971
9	12,3133929	44,84338879	287677,692	4969064,698

A.T.B. c.d. "Goara"

Coordinate Geografiche

Coordinate Cartografiche

ETRS89-ETRF2000			ETRS89-ETRF2000 / UTM zona33N	
	Longitudine	Latitudine	Est	Nord
1	12,28595104	44,83758847	285487,416	4968492,5
2	12,28484381	44,83617351	285394,647	4968338,244
3	12,28342943	44,83509572	285278,849	4968222,257
4	12,28426781	44,83449858	285342,897	4968153,708
5	12,27875903	44,83094584	284894,244	4967773,629
6	12,27682256	44,83232233	284746,299	4967931,667
7	12,28298581	44,83584764	285246,579	4968306,958
8	12,28411592	44,83668282	285339,007	4968396,745
9	12,28484281	44,83756782	285399,747	4968493,134

A.T.B c.d. Bassunsin o "Scanno di sotto"

Coordinate Geografiche

Coordinate Cartografiche

ETRS89-ETRF2000			ETRS89-ETRF2000 / UTM zona33N	
	Longitudine	Latitudine	Est	Nord
1	12,36634919	44,78473188	291651,597	4962411,699
2	12,36551225	44,78209929	291575,907	4962121,406
3	12,36467524	44,77946678	291500,207	4961831,123
4	12,31642408	44,78429583	287700,392	4962492,457
5	12,31829662	44,7858482	287854,221	4962660,011

A.T.B. c.d. "Pianasso"

Coordinate Geografiche

Coordinate Cartografiche

ETRS89-ETRF2000			ETRS89-ETRF2000 / UTM zona33N	
	Longitudine	Latitudine	Est	Nord
1	12,27978204	44,80076683	284862,843	4964418,494
2	12,30787982	44,7910104	287049,153	4963260,694
3	12,3068868	44,78972562	286965,874	4963120,577
4	12,30505936	44,78736097	286812,606	4962862,694
5	12,2780211	44,79657944	284707,99	4963958,005

A.T.B. c.d. "Volano-Bocaura"

Coordinate Geografiche

Coordinate Cartografiche


ETRS89-ETRF2000			ETRS89-ETRF2000 / UTM zona33N	
	Longitudine	Latitudine	Est	Nord
1	12,27437225	44,80332407	284444,52	4964716,903
2	12,27591885	44,80279186	284564,851	4964653,68
3	12,27618914	44,80201436	284583,331	4964566,595
4	12,27712327	44,79047929	284614,271	4963282,753
5	12,26962873	44,79024777	284020,568	4963276,925
6	12,27167833	44,79887462	284214,873	4964229,788
7	12,26479844	44,79018011	283638,224	4963282,259
8	12,27338901	44,80339373	284367,02	4964727,249

A.T.B. c.d. "Nazioni"


Coordinate Geografiche

Coordinate Cartografiche

ETRS89-ETRF2000			ETRS89-ETRF2000 / UTM zona33N	
	Longitudine	Latitudine	Est	Nord
1	12,26496648	44,79018241	283651,525	4963282,066
2	12,27173159	44,79031282	284187,153	4963278,565
3	12,26308486	44,77936234	283462,206	4962085,139
4	12,25690749	44,7654577	282921,344	4960557,031
5	12,25582077	44,76415864	282830,474	4960415,629
6	12,25416557	44,7617789	282690,555	4960155,701
7	12,25345394	44,75900035	282623,809	4959848,951
8	12,25375038	44,75821139	282644,311	4959760,518
9	12,25380541	44,75717115	282644,764	4959644,817
10	12,24859126	44,7574174	282232,998	4959686,123
11	12,24742908	44,75895751	282146,805	4959860,317
12	12,25145328	44,76692201	282495,214	4960734,27
13	12,25768008	44,7809624	283040,589	4962277,293









Area fuori Ravenna



Bevano



Paguro



12°20'0"E

12°25'0"E

12°30'0"E


12°35'0"E




Area fuori Ravenna





Bevano





Fuori Riccione-Misano



44°1'0"N

44°0'0"N

12°40'0"E


12°41'0"E

12°42'0"E



44°48'0"N

44°47'0"N



12°18'0"E

12°19'0"E

12°20'0"E

12°21'0"E

12°22'0"E



Scanno di sopra

Scanno di sotto

4

5


1

2

3

44°47'0"N

44°46'0"N





12°19'0"E

12°20'0"E


12°21'0"E

12°22'0"E






Gavon della Vallazza






Goara



44°50'0"N



12°17'0"E



44°48'0"N

Volano - Boccaura

1
5

Pianasso

Pianasso

4
3
2

Scanno di sopra




12°17'0"E


12°18'0"E



44°48'0"N



12°16'0"E



Pianasso

Volano - Boccaura

Lido delle Nazioni

1

2

13

3

12

4

5

6


7

8

9

11

10



44°47'0"N



44°46'0"N

12°14'0"E

12°15'0"E

12°16'0"E


12°17'0"E





44°51'0"N

44°50'0"N



Spiaggina

Gavon della Vallazza


Goara

Sacca di Goro

Porto di Goro

Porto di Goro

Goro



12°17'0"E

12°18'0"E

12°19'0"E